

La concessione è accordata per la durata di anni 15 successivi e continui decorrenti dal 15/10/2015 subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare n. 175 in data 15/10/2015 e verso il pagamento del canone annuo di € 133,70 oltre al 10% dovuto per addizionale regionale a decorrere dal 01/01/2015.

L'Ufficio Patrimonio e Demanio della Provincia di Siena è incaricato dell'esecuzione della presente Determinazione.

Il presente provvedimento viene pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana secondo le vigenti disposizioni.

Pratica 3144.

Il Dirigente
Alessandro Ferrari

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA

DETERMINAZIONE 22 ottobre 2015, n. 2430

Messa in sicurezza idraulica mediante interventi di completamento per la messa in sicurezza del torrente Montelungo nel Comune di Chiusi - Procedura di verifica di assoggettabilità, ai sensi della L.R. 10/2010, art. 48 (Proponente: Comune di Chiusi) - provvedimento conclusivo.

IL DIRIGENTE

Visto il Decreto legislativo n. 152/2006 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;

Visto il Decreto Legge n. 91 del 24.06.2014 e la legge di conversione n. 116 del 11.08.2014;

Visto il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 52 del 30.03.2015;

Vista la Legge Regionale 12 febbraio 2010 n.10 "Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza" e s.m.i ed in particolare l'art. 48 che disciplina la procedura di verifica di assoggettabilità;

Visto il vigente P.T.C.P. della Provincia di Siena;

Richiamata la Delib. della Giunta Provinciale n. 101 del 2.05.2012 "Legge Regionale 12 febbraio 2010 n. 10 "Norme in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e di Valutazione di Incidenza" - Modifiche alla

regolamentazione della "Conferenza interna dell'Amministrazione Provinciale di Siena in materia di VIA, VAS e Valutazione Integrata" di cui alla DGP n. 188/2008 ed attribuzione della funzione di Autorità competente in materia di VAS";

Vista la documentazione relativa all'intervento oggetto di procedura di verifica assoggettabilità, trasmessa dal Comune di Chiusi con nota Prot. n. 10926 del 24.07.2015 nostro prot. n. 130209 del 27.07.2015 e costituita da:

- Relazione di verifica di Assoggettabilità - Screening;
- Relazione Tecnica
- Relazione Fotografica;
- Quadro Economico;
- Piano particellare d'esproprio;
- Tavole grafiche;

Preso atto che la documentazione di progetto è stata depositata anche presso gli Enti interessati per l'espressione dei relativi pareri di competenza individuati in: Comune di Chiusi, Dipartimento ARPAT di Siena, Azienda USL 7 di Siena, Soprintendenza Archeologica per la Toscana, Soprintendenza Beni Architettonici e paesaggio per le Province di Siena Arezzo e Grosseto, Direzione Regionale del Ministero dei Beni Culturali, Autorità di Bacino del Fiume Arno, Regione Toscana Ufficio del Genio Civile, Provincia di Arezzo U.O. Difesa del Suolo, Unione dei Comuni della Valdichiana Senese;

Preso atto altresì che il proponente ha provveduto a pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 30 del 29.07.2015, l'avviso relativo alla richiesta di attivazione del procedimento di verifica di assoggettabilità in oggetto, così come previsto dall'art. 48 comma 4, LR 10/2010 e s.m.i. e che parimenti ha provveduto alla pubblicazione di avviso all'albo pretorio del Comune di Chiusi dal 20.07.2015;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 48 comma 5, la documentazione tecnica depositata è stata pubblicata sul sito web della Provincia per i 45 giorni successivi alla data di avvio del procedimento;

Visto che con nota del 06.08.2015 prot. n. 136719 questo Servizio ha comunicato l'avvio del procedimento ed ha richiesto il parere di competenza alle amministrazioni interessate alla procedura;

Visto il parere della Regione Toscana Settore Genio Civile di Bacino Arno Toscana Centro prot. n. 185039 del 31.08.2015 nostro prot. n. 147516 del 01.09.2015;

Visto il parere dell'Azienda USL 7 di Siena Prot. n. 48171 del 02.09.2015 nostro prot. n. 149374 del 03.09.2015 con il quale si comunica che sul progetto

non è ritenuto fare osservazioni per lo stato attuale del procedimento;

Visto il parere dell'Autorità di Bacino del Fiume Arno con nota Prot. n. 3210 del 04.09.2015 nostro prot. n. 149879 del 04.09.2015;

Visto il parere del Dipartimento ARPAT di Siena prot. n. 60612 del 04.09.2015 nostro prot. n. 149887 del 04.09.2015, con il quale si comunica che, nel rispetto di alcune condizioni, considera non necessario assoggettare il progetto a procedura di Valutazione Impatto Ambientale;

Visto il parere della Soprintendenza per i Beni archeologici della Toscana prot. n. 12983 del 01.09.2015 trasmesso dal Comune di Chiusi con nota mail del 10.09.2015 nostro prot. n. 152990 del 10.09.2015;

Visto il parere dell'Unione dei Comuni della Valdichiana Senese Prot. n. 13917 del 15.09.2015 nostro prot. n. 154841 del 15.09.2015 con il quale si comunica che nel rispetto di alcune condizioni, considera non necessario assoggettare il progetto a procedura di Valutazione Impatto Ambientale;

Dato atto altresì che, nei quarantacinque giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso di deposito della documentazione, di cui all'art. 48, comma 7, LR 10/2010, non sono pervenute a questa Amministrazione, osservazioni o memorie scritte, relativamente al progetto presentato;

Visto il verbale della Conferenza interna dei Servizi dell'Amministrazione Provinciale in data 08.10.2015, Allegato "A" facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che la Conferenza interna dei Servizi dell'Amministrazione Provinciale ha deciso "..... di ritenere che il progetto per la "Messa in sicurezza idraulica mediante interventi di completamento per la messa in sicurezza del torrente Montelungo nel Comune di Chiusi" non debba essere sottoposto a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi della L.R. 10/2010, rispettando comunque prescrizioni e indicazioni che il proponente dovrà recepire nei documenti progettuali afferenti alle successive fasi autorizzative";

Dato atto altresì che in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 15 comma 1 lett. "e" D.L. 24.06.2014 n.91 e dalla legge di conversione n. 116 del 11.08.2014 il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web della Provincia di Siena e che presso il Servizio Ambiente della provincia di Siena nella sede di Via Massetana

106 sono conservati i documenti inerenti il progetto in questione;

Visto l'atto del Presidente prot. n.4458 del 09.01.2015;

Vista la D.G.P. n. 83 del 10.04.2013;

Vista la D.G.P. n. 97 del 7.05.2013;

Viste le D.G.P. n.148 del 06.06.2014 e n.162 del 30.06.2014;

Vista la D.D. del Dirigente del Settore Politiche Ambientali n.1194 del 30.04.2014;

Dato atto che il Responsabile del procedimento è il Dr. Davide Casini;

Visto l'art.55 del vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

Visto l'art. 4 comma 2 del D. Lgs. n. 165 del 30.03.2001;

Visto l'art. 30 dello Statuto della Provincia di Siena;

Vista la Delibera Consiglio Provinciale n. 34/2015 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione;

Visto altresì, ai fini della competenza, l'art. 107 del D.Lgs 18.8.2000, n.267;

DETERMINA

1 - di escludere dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale il progetto "Messa in sicurezza idraulica mediante interventi di completamento per la messa in sicurezza del torrente Montelungo nel Comune di Chiusi", così come descritto dalla documentazione acquisita in data 24.07.2015 nostro prot. n. 130209 del 27.07.2015, conservata agli atti di questo Servizio Ambiente, vistate in originale dal Dirigente alla data della Conferenza di Servizi, escludendo, ai sensi dell'art. 49 comma 1 L.R. 10/2010, la presenza di effetti negativi significativi sull'ambiente e subordinando l'esclusione dal procedimento di V.I.A. al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni che il proponente dovrà recepire nei documenti progettuali afferenti alle successive fasi autorizzative:

a) sia predisposto un Piano dettagliato dell'ubicazione, organizzazione e gestione del cantiere, corredato da una valutazione previsionale di impatto acustico sui recettori sensibili, delle eventuali misure di mitigazione da porre in essere e della proposta di monitoraggio;

b) sia predisposto il Piano di gestione delle acque

meteoriche dilavanti l'area di cantiere e degli eventuali scarichi di acque reflue, privilegiando quando possibile le soluzioni per un riutilizzo delle acque raccolte/scarichi negli usi del cantiere e richiedendo l'autorizzazione allo scarico nel caso ricorrano i presupposti.

c) siano minimizzate le superfici dei cumuli di stoccaggio dei materiali terrosi ed i tempi di stazionamento in cantiere prevedendone per gli eventuali periodi più prolungati la copertura sia per limitare lo spolvero, sia la lisciviazione ad opera delle acque meteoriche;

d) sia previsto che per la gestione di eventi che possano dar luogo a situazioni di potenziale contaminazione delle aree di lavoro, la ditta esecutrice si attenga alle disposizioni previste dall'art. 242 del D. Lgs.152/2006 e smi.

e) sia garantito il mantenimento dello stato ambientale dei corsi d'acqua interessati dagli interventi sia per quanto riguarda lo stato chimico che quello ecologico;

f) per le operazioni di scavo sia posta la dovuta attenzione alle potenziali interferenze con la falda acquifera;

g) siano dettagliate le misure per la mitigazione delle polveri diffuse, individuando le aree di cantiere maggiormente soggette alla formazione di polveri e prossime ai possibili recettori;

h) nel caso venga stabilito di procedere ad un riutilizzo del materiale da scavo allo stato naturale nelle stesse opere di cantiere, in alternativa allo smaltimento proposto, (per l'esclusione dal regime dei rifiuti, ai sensi dell'art. 185 c.1 lett. c), il materiale deve essere non contaminato. Considerato che l'opera interessa un'area urbanizzata, si ritiene opportuno che in tale caso venga effettuata un'indagine preliminare per verificare la qualità dei terreni in relazione alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione previste in tab. 1 di all. 5 agli allegati alla parte IV del D.Lgs. 152/06 e smi.

i) per la determinazione della portata di progetto della cassa d'espansione sul torrente Montelunghino, valutare l'opportunità di adottare le nuove linee segnalatrici di possibilità pluviometrica aggiornate fino all'anno 2012 dal dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale Università degli Studi di Firenze dall'Università di Firenze nell'ambito dell'Accordo di collaborazione tra Regione Toscana e Università di Firenze di cui alla DGRT 1133/2012;

j) sia prevista l'effettuazione di eventuali lavori in alveo, nel periodo di magra estiva;

k) sia in generale limitato allo stretto indispensabile l'abbattimento di piante ed evitato in particolare quello afferente le essenze arboree di cui è prevista la tutela e conservazione all'art. 13.24 del P.T.C.P. vigente soprattutto per la tipologia dei Gelsi posti in filare lungo la rete scolante;

l) sia verificata, per le operazioni di manutenzione dei corsi d'acqua, l'operatività in sicurezza di tutte le tipologie di mezzi in presenza dei muretti di nuova edi-

ficazione e/o rialzamento ed in caso di totale o parziale mancanza delle condizioni di operatività siano previste anche soluzioni alternative che garantiscano oltre alla mitigazione del rischio idraulico anche l'accessibilità e l'operatività dei mezzi stessi;

m) per le operazioni di scavo dovrà essere prevista la loro esecuzione alla presenza di personale tecnico della Soprintendenza archeologica della Toscana e qualora non sia possibile dovrà essere prevista la presenza di personale specializzato a carico dell'amministrazione appaltante il cui curriculum dovrà essere sottoposto all'approvazione della Soprintendenza archeologica della Toscana;

2 - di individuare, ai sensi dell'art. 49, comma 5, LR 10/2010, il Dipartimento Arpat di Siena, il settore Servizi Tecnici U.O. Difesa del Suolo della Provincia di Siena e l'Unione di Comuni della Valdichiana Senese, quali soggetti competenti al controllo dell'adempimento delle prescrizioni di cui al punto 1, per quanto di rispettiva competenza;

3 - di trasmettere copia del presente provvedimento al soggetto proponente, Comune di Chiusi;

4 - di dare notizia dell'adozione del presente provvedimento, alla Regione Toscana, al Dipartimento Arpat di Siena, all'Azienda USL 7 di Siena, all'Autorità di bacino del Fiume Arno, alla soprintendenza Archeologica per la Toscana, alla Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggio delle Province di Siena Arezzo e Grosseto, alla Unione di Comuni Valdichiana Senese e alla Provincia di Arezzo e di darne notizia altresì al Responsabile della U.O. Difesa del Suolo di questa Amministrazione;

5 - di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'art. 49 comma 7, LR 10/2010;

6 - di dare atto che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR della Toscana o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro i termini, rispettivamente, di 60 e 120 giorni dalla data di notificazione o della comunicazione in via amministrativa del presente atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ed è pubblicato sul sito internet dell'Amministrazione Provinciale di Siena (www.provincia.siena.it).

Il Dirigente Settore Servizi Amministrativi
Simona Migliorini